

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; - Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE ALLA CALCIATRICE PUGGIONI MARIA ADRIANA INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Puggioni Maria Adriana a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE ALLA CALCIATRICE COSSA BERNARDETTE INFLITTA SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/C.F. CAPRERA DEL 18.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 60 del 22.1.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Cossa Bernardette a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.C.F. TRENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE BERTOLINI ALESSIA SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/TRENTO DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Trento di Trento. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S.D. IMM. CASALUNA ORTE C5 AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **ULTERIORE INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18.3.2009 AL SIG. NESTA LUCIANO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA POLARIS/IMM. CASALUNA ORTE C5 DEL 24.1.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 371 del 28.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Imm. Casaluna Orte C5 di Orte (Viterbo).

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; - Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 5) **RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5 TORINO/ASSEMINI C5 DEL 17.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari).

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELL’A.S.D. ASSEMINI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA, NON DISPUTATA, ASSEMINI C5/ASD KOAOS FUTSAL BOLOGNA DEL 24.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 370 del 28.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Assemini Calcio a 5 di Assemini (Cagliari).

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DELL’A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE RICCI ELEONORA SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone l’addebito della tassa reclamo.

- 8) **RICORSO DELL' A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2009 INFLITTA AL SIG. MONTANELLI OLIVIERO SEGUITO GARA A.S.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento. Dispone l'addebito della tassa reclamo.

- 9) **RICORSO DELL'A.F.D. GRIFO PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6.5.2009 INFLITTA AL SIG. ROSCINI LAMBERTO SEGUITO GARA A.F.D. GRIFO PERUGIA/FRANCAVILLA FONTANA DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 28.1.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.F.D. Grifo Perugia di Perugia, dichiara estinto il procedimento. Dispone l'addebito della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 19 febbraio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete